

# COMUNE DI RUDA

Provincia di Udine

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

Allegato alla delibera C.C. N. 11 del 28.3.2011

## INDICE

<b>Art. 1 – Oggetto del regolamento</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 – Gestione del servizio</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 – Campo di applicazione</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4 – Domanda di abbonamento: durata – scadenza – tariffa</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 5 – Lavori di manutenzione</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6 – Interruzioni o sospensioni di corrente</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 7 – Divieti</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 8 – Riserva</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 9 – Reclami</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 10 – Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità</b>	<b>pag. 5</b>

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei cimiteri comunali nel rispetto delle norme poste da:

1. testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265
2. regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285
3. ogni altra disposizione generale e speciale applicabile in materia.

## **Art. 2 – Gestione del servizio**

1. L'Amministrazione comunale provvede al servizio illuminazione delle tombe nei cimiteri di Ruda, Perteole e Saciletto-Altire direttamente in economia; è fatta salva la possibilità di individuare, da parte dell'Amministrazione, altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.
2. Il servizio compete al responsabile dei Servizi Tecnici Esterni che lo gestisce attraverso il proprio ufficio, il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti. Per quanto non disposto si fa rinvio al regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.

## **Art. 3 – Campo di applicazione**

Il servizio, a domanda individuale, sarà assicurato per l'illuminazione votiva delle sepolture a inumazione e tumulazione.

## **Art. 4 – Domanda di abbonamento: durata – scadenza – tariffa**

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio per i Servizi Tecnici Esterni. La richiesta dovrà essere redatta, di norma, su modulo predisposto dall'ufficio comunale preposto ed in ogni caso dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del richiedente, nonché l'individuazione della sepoltura alla quale la lampada è destinata.
2. L'Amministrazione provvede all'erogazione dell'illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombaro e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria (loci) e nelle tombe di famiglia mediante lampada a "led" non superiore a 2 Watt; è vietato pertanto sostituire dette lampade con altre di tipo diverso.
3. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
5. In caso di recessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.

6. La tariffa di abbonamento annuo o quinquennale per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
7. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, nel caso in cui l'abbonamento venga sottoscritto successivamente al gennaio di ogni anno, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi, e la prima scadenza sarà comunque fissata al 31 dicembre dell'anno in corso.
8. Il canone e la somma dovuta per l'allaccio saranno corrisposte mediante versamento su conto corrente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
9. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo. In tal caso un'eventuale richiesta di ripristino verrà considerata a tutti gli effetti come un nuovo allaccio.
10. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
  - a) L'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di primo impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
  - b) La manutenzione, la fornitura di energia, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa per l'abbonamento annuo o quinquennale.

## **Art. 5 – Lavori di manutenzione**

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ricollegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente da addetti incaricati dall'Ufficio competente: tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa come sarà appositamente fissata .
2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa appositamente fissata.

## **Art. 6 – Interruzioni o sospensioni di corrente**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa di forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc. Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

## **Art. 7 – Divieti**

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto alla quale interruzione si provvederà entro 15 gg. dalla data di ricezione registrata.

## **Art. 8 – Riserva**

1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.
2. Il Comune disporrà, secondo proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli utenti sulla base di effettive economie verificatesi.

## **Art. 9 – Reclami**

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente all'Ufficio competente, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

## **Art. 10 – Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione**

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio ai fini della variazione dell'intestazione.

## **Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all' Albo Pretorio per la durata di 30 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.  
Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet del Comune di Ruda ([www.comunediruda.it](http://www.comunediruda.it))